

OGGETTO: PROPOSTA DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Cognome e Nome		Presente
1.	MERLO Ilario - Sindaco	Giust.
2.	BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì
3.	MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì
4.	DEMARIA Imelda - Assessore	Sì
5.	MORERO Vanessa - Assessore	Sì
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 Dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che l'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha confermato anche per il 2015 le disposizioni dell'art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013, n. 147 come sotto riportato:

art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015** (inserito con legge di stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobile, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**imposta municipale propria (IMU)**, risulta basata su una disciplina che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quella della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L.147/2013;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU,

DATO ATTO che con appositi atti consiliari si provvederà a deliberare aliquote e tariffe di IMU e TASI nonché piano finanziario e tariffa della TARI;

RITENUTO opportuno proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2015;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2015:

a) Imposta Municipale Propria (IMU)

- Aliquota per abitazione principale di cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; **4,0 per mille**

- Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il II° grado ed utilizzati quali abitazione principale e relative pertinenze, come definito dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, (l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 e può essere applicata ad una sola unità immobiliare) **7,6 per mille**
- Aliquote per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, fabbricato produttivo di Categoria D; **10,6 per mille**

- Di confermare per l'anno 2015 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria A/1 – A/8 – A/9 nell'importo di € 200,00;

b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definito dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011; **1,5 per mille**

 - Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; **1,5 per mille**

 - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011; **1,0 per mille**

 - Di stabilire la detrazione di € 20,00 per ogni figlio di età inferiore a 18 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 - Di determinare nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI l'importo a carico dell'occupante.
2. Di dare atto che il dispositivo di cui sopra è suscettibile di variazione sulla base delle diverse disposizioni che verranno emanate dallo Stato, tenuto conto delle esigenze del Bilancio Comunale;

Inoltre, con separata unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICESINDACO
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZULLO dott. Raffaele

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: REVELLINO Roberto

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-mag-2015

Bricherasio, li 05-giu-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 21-mag-2015 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 21/05/2015

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 21-mag-2015

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 21-mag-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele